Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 423/10
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Interpretazione autentica dell''articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013" (Deliberazione di Giunta n. 112 del 22/3/2019);

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/3/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/3/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 26/03/2019

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 423/10^ - Testo pag. 3

Normativa nazionale

DPGR n 138-2017 pag. 16

Normativa regionale

Calabria - L.R. 16 maggio 2013, n. 24 pag. 19

Calabria - L.R. 21 aprile 2008, n. 9 pag. 32

Calabria - L.R. 21 aprile 2008, n. 10 pag. 36

Calabria - L.R. 21 aprile 2008, n. 11 pag. 39

Calabria - L.R. 21 aprile 2008, n. 12 pag. 43

Calabria - L.R. 21 aprile 2008, n. 13 pag. 46

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 423/10ª

4^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 9269 del 25.03.2019
Classificazione 01.15.01

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

Deliberazione n. 112 **della seduta del** 22 MAR. 2019.

Oggetto: Proposta di legge di interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013.

Regione Calabria - Assessore Dott.ssa A. Rizzo - Tutela dell'Ambiente

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ (*timbro e firma*) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo

Dirigente/i Generale/i: _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Settore/i: _____ (*timbro e firma*) Il Dirigente del Settore
- Dr. Giovanni LAMANTEA -

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
timbro e firma IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO:

- l'art. 2, c.2, lettera d) della Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità" che ha disposto l'accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con le leggi regionali 21 aprile 2008, n. 9 *(Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri")*, n. 10 *(Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato")*, n. 11 *(Istituzione del Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini")*, n. 12 *(Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca")* e n. 13 *(Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea")*;

- l'art. 23 della succitata Legge Regionale n. 24/2013, che testualmente recita: "Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

  a) legge regionale 26 giugno 2003, n.8, ad esclusione dell'art. 20* *(*: parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2013, n.51)*;
  b) legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;
  c) legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
  d) leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n.12/2008 e n. 13/2008".

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 12/12/2017 con il quale è stato costituito l'Ente per i Parchi Marini Regionali con sede presso la Cittadella Regionale e sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario - già nominato con D.P.G.R. n. 195/2016 - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

ATTESO che la formulazione della norma, nell'attuale fase di operatività del nuovo Ente ha destato alcune perplessità e problematiche applicative, per come rappresentato dal Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali che a tal proposito ha interpellato anche il Settore Assistenza Giuridica del Consiglio Regionale;

RITENUTO che, al fine di apportare la maggiore chiarezza possibile al testo di legge ed ovviare alla situazione di incertezza normativa creatasi ad opera della L.R. n. 24/2013, è opportuno sottoporre all'esame del Consiglio Regionale una proposta di legge di interpretazione autentica dell'art 23, comma 1, lettera d) della L.R. 24/2013 nel senso che sono da considerarsi abrogati, in quanto incompatibili con gli articoli 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque parchi marini regionali) e 9 (Ente per i parchi marini regionali), solo ed esclusivamente l'art 5 (Ente di gestione del parco) delle rispettive leggi regionali n. 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 13/2002 e di conseguenza non sono da considerarsi abrogati tutti gli altri articoli delle suddette leggi regionali istitutive dei parchi marini regionali.

VISTI gli allegati **"A"** ("Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013") e **"B"** (*relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria*) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

VISTO il parere prot. n. 92567 del 05/03/2019 reso dal Segretariato Generale – Settore "Ufficio Legislativo" su schema di disegno di legge "Parchi Marini Regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013";

PRESO ATTO che:

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente D.ssa Antonietta Rizzo, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di legge di interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità" (allegato A) unitamente alla relazione tecnico-finanziaria (allegato B);

1. di trasmettere al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta, la presente deliberazione, unitamente all'allegato A - proposta di legge di "Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013" e all'allegato B - relazione tecnico-finanziaria - avvalendosi della facoltà di iniziativa legislative prevista dagli art. 34, lettera g) e 39 dello Statuto della Regione Calabria;

2. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Apicella

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco RUSSO

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 25 MAR. 2019 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto

Allegato "A" alla DGR N. 112 del 22 MAR. 2019

Proposta di legge recante "Parchi marini regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24".

Articolo.1

(Interpretazione autentica della lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24)

1. L'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), si interpreta nel senso che, in ciascuna delle leggi regionali n. 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 e 13/2008, deve ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali) e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

REGIONE CALABRIA

L'art. 2, c.2, lettera d) della Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 *"Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità"* ha disposto l'accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con le leggi regionali 21 aprile 2008, n. 9 *(Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri")*, n. 10 *(Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato")*, n. 11 *(Istituzione del Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini")*, n. 12 *(Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca")* e n. 13 *(Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea")*;

L'art. 23 della medesima Legge Regionale n. 24/2013, testualmente recita: "*Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:*

a) legge regionale 26 giugno 2003, n.8, ad esclusione dell'art. 20*
   (: parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2013, n.51)*;
b) legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;
c) legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
d) leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n.12/2008 e n. 13/2008".

Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 195 del 28/12/2016 ha dato avvio alla fase di accorpamento con la nomina del Commissario Straordinario e con successivo DPGR ha costituito l'Ente per i Parchi Marini Regionali con sede presso la Cittadella Regionale.

La formulazione della norma, però, nell'attuale fase di operatività del nuovo Ente ha destato alcune perplessità e problematiche applicative, per come rappresentato dal Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali che a tal proposito ha interpellato anche il Settore Assistenza Giuridica del Consiglio Regionale.

Per quanto precede, al fine di apportare la maggiore chiarezza possibile al testo di legge ed ovviare alla situazione di grave incertezza normativa creatasi ad opera della L.R. n. 24/2013, acquisito il parere del Segretariato Generale – Settore "Ufficio Legislativo", si propone l'approvazione della proposta di legge di interpretazione autentica dell'art. 23, comma 1, lettera d) della L.R. 24/2013.

Il Dirigente del Settore n. 5
Dott. Giovanni Aramini

Il Dirigente Generale
arch. Orsola Reillo

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Allegato "B" alla DGR N. 112 del 22 MAR. 2019

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Proposta di legge di interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013"

.....

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Le modifiche contenute nella proposta di legge consentono di apportare maggiore chiarezza al testo della L.R. n. 24/2013, ovviando alla situazione di incertezza normative che si era venuta a creare. Pertanto si ritiene opportuno sottoporre all'esame del Consiglio Regionale una proposta di legge di interpretazione autentica dell'art 23, comma 1, lettera d) della L.R. 24/2013 nel senso che sono da considerarsi abrogati, in quanto incompatibili con gli articoli 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque parchi marini regionali) e 9 (Ente per i parchi marini regionali), solo ed esclusivamente l'art 5 (Ente di gestione del parco) delle rispettive leggi regionali n. 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 13/2002 e di conseguenza non sono da considerarsi abrogati tutti gli altri articoli delle suddette leggi regionali istitutive dei parchi marini regionali.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Le finalità della norma hanno implicazioni positive sulla tutela ambientale marino e costiero in particolare consentendo alla Pubblica Amministrazione di adempiere correttamente alle disposizioni normative vigenti.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

La proposta di modifica della legge regionale 24/2013 non comporta oneri finanziari in quanto si limita a far chiarezza al testo della stessa.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	Nessun onere finanziario in quanto fornisce l'*interpretazione autentica della lettera d) del comma* 1 *dell'articolo* 23 *della legge regionale 16 maggio 21013, n. 24*
Articolo 2	Nessun onere finanziario in quanto *consiste nella clausola di invarianza finanziaria*
Articolo 3	Nessun onere finanziario in quanto stabilisce i termini per l'entrata in vigore della Legge.

Totale _____

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro .....
Art.		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....

Missione	Programma	Titolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime .....
- oneri di gestione .....

Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

  - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1Spese correnti ☐

  - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto ☐

3

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

capitale

- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

  - Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata_____, Tipologia_____ Categoria _____

- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐

  - Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: ☐

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente: ☐

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

  - Anno _____

  - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1Spese correnti ☐

  - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

  - Anno_____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata_____, Tipologia_____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐

  - Anno_____, Tipologia n._____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno_____, Programma n._____ ☐

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno_____, Programma n. _____ ☐

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa ☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'" ☒

Il Dirigente del Settore

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale _____

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

5

allegato alla deliberazione
n° 112 del 22 MAR. 2019

Regione Calabria
Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0092567 del 05/03/2019

0018545969

Prot.n. ...../SIAR del .....

Al Dipartimento
Ambiente e Territorio
SEDE
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: **Parere su schema di disegno di legge "Parchi marini regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24".**

In riscontro alla richiesta di parere formulata a mezzo PEC in data 01/03/2019, attinente alla proposta di disegno di legge di cui all'oggetto, si rileva quanto segue.

* * * * *

Andando ad analizzare il contenuto sostanziale del disegno di legge in parola, si rileva che l'articolo 23 della legge regionale n. 24/2013 dispone, alla lettera d) del comma 1, che sono da intendersi abrogate le leggi regionali n. 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 e 13/2008, in quanto con essa incompatibili, laddove non espressamente abrogate.

* * * * *

Sebbene un'interpretazione sistematica consentirebbe di individuare le specifiche norme oggetto di abrogazione implicita, l'esito di tale attività ermeneutica potrebbe connotarsi di margini di incertezza e opinabilità, per cui è apparso opportuno dettare una norma di interpretazione autentica, al fine di assegnare alla disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario con la finalità di ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore, a tutela della certezza del diritto, principio di preminente interesse costituzionale.

Sulla scorta di siffatti principi, il disegno di legge oggetto di analisi dispone in maniera espressa che, in ciascuna delle leggi regionali innanzi citate, istitutive dei cinque parchi marini regionali, è da ritenersi abrogato il solo articolo 5, poiché incompatibile con la legge istitutiva dell'Ente per i parchi

marini regionali.

Si raccomanda una formulazione maggiormente aderente ai canoni di redazione degli atti normativi. Si segnala, in particolare, che l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, appare ripetitivo di quanto disposto nel periodo precedente e, pertanto, si presenta superfluo; se ne consiglia, perciò, l'espunzione.

Nel disegno di legge sottoposto all'esame dell'ufficio non è, inoltre, presente la norma finanziaria, che deve essere inserita.

Si formula, in definitiva, parere favorevole in ordine al disegno di legge in oggetto, con le prescrizioni sopra formulate.

Per mero spirito collaborativo, si trasmette in allegato alla presente il testo normativo riformulato da questo Ufficio, nel rispetto dei canoni di redazione degli atti normativi e con l'inserimento della norma finanziaria.

L'ESTENSORE
(avv. Maria C. Paonessa)

IL DIRIGENTE
(avv. Mariana Calogero)

1160 - 7 MAR. 2019

Pervenuta il - 7 MAR. 2019

Protocollo N° 97010

REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE N. 112 APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 22/3/2019

Oggetto: Proposta di legge di interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013.

PROPONENTE: Assessore Dott.ssa A. Rizzo
Firma
RELATORE: (se diverso)
Firma

I sottoscritti dirigenti, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, attestano:

1.- che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti gli atti e documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

2.- la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

3.- che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

1) Il Dirigente Generale
timbro e firma Il Dirigente Generale Arch. Orsola Reillo

2) Il Dirigente del Settore
timbro e firma

==========

Si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
timbro e firma
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo Da Cello)

NOTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

==========

HANNO VOTATO CONTRO:

SI SONO ASTENUTI:

SONO ASSENTI:
Oliverio.

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

Consiglio Regionale della Calab
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 9269 del 25.03.2019
Classificazione 01.15.07

IL PRESIDENTE
Prof. Francesco RUSSO

Calabria - L.R. 16 maggio 2013, n. 24 recante: "Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 maggio 2013, n. 10, S.S. 24 maggio 2013, n. 2.

Art. 1 *Finalità del riordino.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
b) riduzione degli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'*articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

Art. 2 *Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.*

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
b) Fondazione Field istituita dalla *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*;
c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27*;
d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la *L.R. 21 aprile 2008, n. 9* (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 10* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 11* (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 12* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la *L.R. 21 aprile 2008, n. 13* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - *articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*);
f) Fondazione Mediterranea Terina;
g) Sial Servizi S.p.A.;
h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
i) Comac srl.

Art. 3 *Norme procedimentali.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti [(5)].

2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento (5).

3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.

4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:

a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati (6).

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo (2) .

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedimentali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale (3).

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 (3).

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali (3).

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio (4).

---

(2) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedimentali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.".

(3) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015).

(4) Comma aggiunto dall' art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, della medesima legge).

(5) Vedi, anche, la Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291.

(6) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

Art. 4 *Nomine, requisiti e compensi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale*, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.

2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della *legge 6 novembre 2012 n. 190*, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la *direttiva 78/660/CEE* e la *direttiva 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*) e s.m.i.

3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.

4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.

5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

Art. 5 *Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale* (7).

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'*articolo 3* della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi (9).

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici

vigenti delle aree industriali [8].

(7) L' art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2. L' art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(8) Comma dapprima aggiunto dall' art. 1, comma 1, L.R. 14 maggio 2018, n. 10 e poi così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 13, comma 1, della medesima legge).

(9) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

Art. 6 *Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

a) il direttore generale;
b) il comitato di programmazione;
c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente *articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

3. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 7 *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale [10].*

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27* (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'*articolo 3*, commi 11,12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria [13].

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale n. 27/1996* e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

a) il direttore generale;
b) il comitato di indirizzo;
c) il revisore unico (11).

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'*articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) (14).

7. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare (12).

---

(10) L' art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2.

(11) Lettera così sostituita dall' art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16, comma 1 della medesima legge) e dall' art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

(12) Comma così modificato dall' art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16, comma 1 della medesima legge).

(13) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015).

(14) Comma dapprima modificato dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge) e poi così sostituito dall' art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13

agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

Art. 8 *Azienda Calabria Lavoro* (15).

1. [All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'*articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*), secondo la procedura di cui all'*articolo 3* della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] (16).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario (17).

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5*, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'*articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*, e le seguenti (18):

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;
b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;
c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

(15) L' art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2. L' art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(16) Comma abrogato dall' art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 6, comma 1 della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 6, comma 1 della medesima legge).

(18) Alinea così modificato dall' art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 6, comma 1 della medesima legge).

Art. 9 *Ente per i Parchi marini regionali.*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla *L.R. n. 9/2008*, alla *L.R. n. 10/2008*, alla *L.R. n. 11/2008*, alla *L.R. n. 12/2008* e alla *L.R. n. 13/2008*.

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:

a) il direttore generale;
b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
c) il comitato d'indirizzo (19).

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

8. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;
d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (20).

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento (20).

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente (20).

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese (20).

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

---

(19) Lettera aggiunta dall' art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 22, comma 1, della medesima legge).

(20) Comma aggiunto dall' art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 22, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 *Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione* [21].

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva [22].

(21) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(22) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 11 *Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.*

1. Il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385* e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. *b)* il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabra, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori

s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società (23) (24).

(23) Comma così modificato dall'art. 5, comma 18, lettere a) e b), L.R. 30 dicembre 2013, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge) e dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 luglio 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

(24) Vedi, anche, la Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206.

Art. 12 *Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 *Agricolture, montagne e foreste.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.

2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.

3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'*articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9* (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14 *Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15 *Approvazione degli atti fondamentali degli enti.*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

a) statuto;
b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e s.m.i;
d) programma annuale delle attività;
e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
f) dotazione organica e sue variazioni;
g) alienazione e acquisto di immobili;
h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

Art. 16 *Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.*

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

Art. 17 *Finanziamento delle attività.*

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli *articoli da 3* a *9* della presente legge.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

a) contributi ordinari della Regione;
b) contributi dello Stato;
c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 *Risorse umane e strumentali.*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli *articoli da 5* a *9* della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti

accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19 *Controllo di gestione e sistemi contabili.*

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.

3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e s.m.i.

Art. 20 *Revoca e scioglimento.*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.
Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

Art. 21 *Adozione degli statuti e dei regolamenti.*

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22 *Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999.*

1. Alla *legge regionale 3 agosto 1999, n. 20* (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'*articolo 9* è sostituito dal seguente:
"1. Sono organi dell'ARPACAL:
a) il comitato regionale d'indirizzo;
b) il direttore generale;
c) il revisore unico dei conti."
b) sono abrogati gli *articoli 9-bis*, *9-ter*, *9-quater*, *9quinques*;
c) il comma 2 dell'*articolo 10* è sostituito dal seguente:
"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
b) l'assessore all'ambiente;
c) l'assessore alla sanità;
d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"
d) l'*articolo 11* è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

j) le relazioni sindacali;

k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli *articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2* e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli *articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11* (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'*articolo 12* è sostituito dal seguente:

Art. 12

Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

a) *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* ad esclusione dell'articolo 20 [(25)];
b) *legge regionale 2 maggio 2001, n. 7*;
c) *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27*;
d) *L.R. n. 9/2008*, *L.R. n. 10/2008*, *L.R. n. 11/2008*, *L.R. n. 12/2008* e *L.R. n. 13/2008*.

(25) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 24 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal *decreto legge 95/2012*, convertito con modificazioni dalla *legge 135/2012*.

Art. 25 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Calabria - L.R. 21 aprile 2008, n. 9 recante: “Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2008, n. 8, suppl. straord. 29 aprile 2008, n. 2.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 1

Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri" [(3)].

[1. Ai sensi dell'*art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", di seguito denominato parco.

2. Il parco è classificato ai sensi dell'*art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* come parco marino].

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 2 [(4)]

[1. Il Parco Marino Riviera dei Cedri è un'area di notevole interesse paesaggistico calabrese e interessa parte dei comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa.

2. In tale tratto di costa sono comprese numerose scogliere che rappresentano dei luoghi naturali fra i più suggestivi della Calabria, in particolare, le due uniche isole della Calabria, Isola Dino (Praia a Mare) Isola di Cirella (Diamante) e lo scoglio della Regina (Acquappesa) nonchè i fondali marini dell'isola di Dino-Capo Scalea, i fondali marini dell'Isola di Cirella - Diamnate, che sono i cinque siti del Parco Riviera dei Cedri [(5)].

3. Dal rilevamento geologico condotto nella zona, si è evidenziato che le formazioni rocciose, antecedenti al Miocene, assumono un aspetto molto frammentato, sono dislocate caoticamente e soggette ad intensa alterazione. Sul territorio in oggetto è stata individuata una formazione costituita, dal basso verso l'alto, da scisti sericitici con intercalati letti e lenti di calcare cristallino marmoreo, scisti verdi e filladi calcarei. L'erosione è molto intensa presso le falesie dove la roccia, essendo notevolmente fratturata, produce dei caratteristici fenomeni gravitativi di crollo.

4. Gli studi condotti in campo botanico hanno ulteriormente messo in evidenza il notevole valore naturalistico dell'area. È stata riscontrata infatti la presenza di specie di particolare importanza in quanto non comuni in Calabria e manifestamente in pericolo come ad esempio la "Juniperus phoenicea", la "Anthyllis barba jovis" e la rara "pteris vittata", nota perché segnalata quale specie in via di riduzione e scomparsa su tutto il territorio nazionale.

5. L'area in oggetto è interessata dalla presenza di ben 4 SIC, Siti di Interesse Comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 431921 CEE, due dei quali relativi ai fondali marini dell'Isola di Dino-Capo Scalea (Codice Sito Natura 2000 IT9310034) e a quelli dell'Isola Cirella-Diamante (Codice Sito Natura 2000 IT9310037); altri due relativi all'isola di Dino (Codice Sito Natura 2000 IT9310035) e all'isola di Cirella (Codice Sito Natura 2000 IT9310036).

6. Le peculiarità del SIC Isola di Dino, isolotto calcareo con elevato sviluppo di grotte, pareti e scogliere, (Codice Sito Natura 2000 IT9310035), consistono nella presenza di endemismi vegetali come la Primula palinuri e la Dianthus rupicola e soprattutto per la presenza di Chamaerops Humilis (palma nana), specie molto rara in Italia, unica palma spontanea della flora italiana. Si segnala la presenza del Falco peregrinus, che nidifica sulle pareti rocciose.

7. Il SIC Isola di Cirella (Codice Sito Natura 2000 IT9310036) è un piccolo isolotto con ampio sviluppo di scogliere e rupi marittime e raro esempio, in Calabria, di isola costiera a macchia mediterranea ben conservata. Si segnala anche qui la presenza dell'endemismo vegetale Dianthus rupicola.

8. I fondali marini dei SIC Isola di Dino-Capo Scalea (Codice Sito Natura 2000 IT9310034) e del SIC Isola Cirella-Diamante (Codice Sito Natura 2000 IT9310037) si caratterizzano per la presenza di praterie di Posidonia oceanica, ad alta biodiversità, importanti come nursery per pesci anche di interesse economico, e salvaguardia delle coste dall'erosione.

9. Due Comuni interessati dal Parco Riviera dei Cedri risultano sottoposti a tutela ai sensi della legge 1497 del 26 giugno 1939: Praia a Mare D.M. 16 febbraio 1970 e Diamante D.M. 16 novembre 1968].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

(5) Comma così modificato dall'art. 35, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 3
Finalità del parco (6).

[1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;

b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;

c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;

d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;

e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio].

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 4
Perimetrazione (7).

[1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25000 e 1:10000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante].

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 5
Ente di gestione del parco (8).

[1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'Ente di gestione è affidata, ai sensi dell'*art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale.

2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*.

3. Lo statuto, ai sensi dell'*art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, disciplina quanto previsto dall'*art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, per come modificato dall'*art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7*].

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 6
Strumenti di pianificazione [9].

[1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*:

a) Piano per il parco;

b) Regolamento del parco;

c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli *artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*.

3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell'*art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al Piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'*art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'*art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*].

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 7
Norme di salvaguardia [10].

[1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, le seguenti regolamentazioni:

a) regolamentazione dell'attività subacquea;

b) regolamentazione della pesca;

c) regolamentazione degli ormeggi].

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 8
Entrata in vigore [11].

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].

[La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria].

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Calabria - L.R. 21 aprile 2008, n. 10 recante: “Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2008, n. 8, suppl. straord. 29 aprile 2008, n. 2.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 1
Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato" (3).

[1. Ai sensi dell'*art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale "Baia di Soverato", nel comune di Soverato, di seguito denominato parco.

2. Il parco è classificato ai sensi dell'*art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* come parco marino].

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 2
Descrizione dell'area (4).

[1. La baia di Soverato si affaccia sul lato ionico della costa calabrese, a sud e a nord la spiaggia è delimitata dalle foci di due piccoli torrenti, rispettivamente il fosso la Scrofa in cui confluiscono anche le acque del burrone Caramante a sud, e il fosso Mortara e il torrente Soverato a nord.

2. Nella baia sono abitualmente presenti Hippocampus hippocampus e Hippocampus guttulatus.

3. Il cavalluccio marino Hippocampus hippocampus insiemea Hippocampus guttulatus sono le uniche due specie di signatidi della subfamiglia hippocampinae presenti lungo le coste italiane. Attualmente le due specie sono inserite nell'appendice II della "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (CITES 2002); in particolare, Hippocampus hippocampus è segnalato come specie particolarmente vulnerabile e incluso nella "World Conservation Union Red List of Threatened Species" (Vincent & Hall 1996; World Conservation Union 2002).

4. Il cavalluccio Marino Hippocampus hippocampus nella baia di Soverato (Canese et al.) raggiunge una densità molto elevata di 0,006±0.003 ind/m2; questo valore è in linea con quelli massimi di abbondanza (0,007 ind/m2) presenti in una laguna ad alta produttività del sud del Portogallo (Curtis e Vincent, 2005). La maggiore densità delle specie si ha a una profondità media di 6-7 metri. In Italia stime di densità sono presenti per Hippocampus hippocampus nella laguna Veneta con valori decisamente minori (0,0001 ind/m2 - Franco et al., 2006).

5. La lista delle specie protette presenti nella baia di Noverato comprende anche il pesce ago (Syngnathus abaster) e il mollusco dalla grande conchiglia Tonna galea entrambi presenti nelle liste di protezione della convenzione di Bema].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 3
Finalità del parco (5).

[1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;

b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;

c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;

d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;

e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio].

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 4
Perimetrazione [(6)].

[1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante].

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 5
Ente di gestione del parco [(7)].

[1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'ente di gestione è affidata, ai sensi dell'*art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale.

2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*.

3. Lo statuto, ai sensi dell'*art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, disciplina quanto previsto dall'*art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, per come modificato dall'*art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7*].

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 6
Strumenti di pianificazione [(8)].

[1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'Ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*:

a) Piano per il parco;

b) Regolamento del parco;

c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli *artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*.

3. Il regolamento del parco, redatto ai sensi dell'*art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'*art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'*art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*].

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 7

Norme di salvaguardia [(9)].

[1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, le seguenti restrizioni e regolamentazioni:

a) divieto di qualsiasi forma di prelievo di cavallucci marini;

b) regolamentazione dell'attività subacquea;

c) regolamentazione della pesca;

d) regolamentazione degli ormeggi].

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 8

Entrata in vigore [(10)].

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].

[La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria] [(11)].

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

(…)

Calabria - L.R. 21 aprile 2008, n. 11 recante: “Istituzione del Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2008, n. 8, suppl. straord. 29 aprile 2008, n. 2.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 1
Istituzione (3).

[1. Ai sensi dell'*art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", di seguito denominato parco.

2. Il parco è classificato ai sensi dell'*art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* come parco marino].

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 2
Descrizione dell'area (4).

[1. Il tratto costiero compreso tra Capo Bruzzano (16°08"38'E, 38°01"52'N) a nord e Punta di Spropoli (16°02"46'E, 37°55"18'N) a sud è denominato "Costa dei Gelsomini". Tale settore costiero include i comuni (da nord a sud) di: Bianco, Ferruzzano, Bruzzano Zefirio, Brancaleone e Palizzi.

2. Nei mari italiani, la Tartaruga comune è, tra i Cheloni marini, la specie più frequente ed è anche l'unica nidificante in Italia. La specie è, tuttavia, fortemente minacciata di scomparsa in tutto il Mediterraneo e perciò protetta da normative internazionali e comunitarie:

- Direttiva Habitat 92/43ICEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 1992;

- CITES, Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, 1973;

- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), 1979;

- Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn), 1979;

- Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM), 1995.

3. Le cause del grave declino delle popolazioni mediterranee sono da ricercarsi nella considerevole riduzione dei siti adatti alla nidificazione, in conseguenza dei fenomeni d'antropizzazione ed erosione costiera, nonché nel diretto impatto che l'inquinamento marino, lo sviluppo del traffico nautico e, soprattutto, le attività di pesca, hanno su questi animali (Margaritoulis et al., 2003; Russo et al., 2003; Casale et al., 2004;). Si ritiene, infatti, che almeno 60.000 esemplari di Tartaruga comune siano catturati ogni anno nel Mediterraneo (Lewison et al., 2004).

4. Negli anni compresi tra il 1960 ed il 1999 risultano accertati in Italia almeno 93-94 casi di nidificazione. Più in particolare, tra il 1985 ed il 1999, la nidificazione di Caretta è documentata (n = 74-75 nidi) in 4 aree principali: le Isole Pelagie, percentuale di nidificazione pari al 50.0%; le coste ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria percentuale di nidificazione pari al 27.0%; la costa meridionale della Sicilia percentuale di nidificazione pari al 20.3%; la costa sarda percentuale di nidificazione pari al 2.7% (Mingozzi et al., 2006b).

5. Nell'arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2005, le ricerche hanno condotto all'accertamento di 39 nidificazioni sulla costa reggina della Calabria, in gran parte, con 27 nidificazioni pari al 69.2%, concentrate lungo la "Costa dei Gelsomini". Tali risultati collocano l'intero settore costiero, ma in particolare la Costa dei Gelsomini al primo posto, per portanza, come area di riproduzione di

Caretta in Italia, ospitando la più alta percentuale di casi di nidificazione registrati tra il 2000 ed il 2005 a livello nazionale (totale n = 66) (Mingozzi et al., 2006b).

6. Si possono ora riconoscere, a livello nazionale, due principali aree riproduttive (Mingozzi et al, 2006b):

a) Costa ionica reggina, dove la nidificazione si verifica con regolarità annuale;

b) Isole Pelagie, dove la nidificazione è regolare, ma non con frequenza annuale].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 3
Finalità del parco (5).

[1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;

b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;

c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;

d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;

e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio].

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 4
Perimetrazione (6).

[1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante].

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 5
Ente di gestione del parco (7).

[1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'Ente di gestione è affidata, ai sensi dell'*art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale.

2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*.

3. Lo statuto, ai sensi dell'*art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, disciplina quanto previsto dall'*art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, per come modificato dall'*art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7*].

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 6
Strumenti di pianificazione [8].

[1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli *artt. 18, 19 e 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*:

a) Piano per il parco;

b) Regolamento del parco;

c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli *artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*.

3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell'*art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al Piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'*art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'*art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*].

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 7
Norme di salvaguardia [9].

[1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno dei perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, le seguenti restrizioni e regolamentazioni:

a) divieto di qualsiasi forma di prelievo di esemplari di Caretta caretta, in ciclo vitale;

b) regolamentazione dell'attività subacquea;

c) regolamentazione della pesca;

d) regolamentazione delle attività antropiche nel tratto dell'arenile considerato;

e) regolamentazione degli ormeggi].

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 8
Entrata in vigore [10].

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].

[La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria] (11).

---

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Calabria - L.R. 21 aprile 2008, n. 12 recante: “Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2008, n. 8, suppl. straord. 29 aprile 2008, n. 2.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 1
Istituzione (3).

[1. Ai sensi dell'*art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", nei Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, di seguito denominato parco.

2. Il parco è classificato ai sensi dell'*art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* come parco marino].

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 2
Descrizione dell'area (4).

[1. L'ambiente marino costituito dagli Scogli di Isca ricade tra i Comuni di Amantea e Belmonte, sul versante tirrenico della costa calabrese. L'area è posizionata a circa 800 metri dalla costa, per un'estensione di circa 69 ha e presenta due scogli affioranti, conosciuti rispettivamente come "Isca Grande" ed "Isca Piccola". Essi si differenziano, oltre che per la dimensione del loro perimetro, anche per la diversa quota batimetrica: 25 metri per Isca Grande e 21 metri per Isca Piccola.

2. Sugli Scogli di Isca, che daranno il nome al Parco Regionale Marino, sostano gabbiani, ballerine di mare e talvolta anche aironi. I fondali sono caratterizzati da uno degli esempi più belli di flora e fauna mediterranea. Caratterizzano i fondali una estesa prateria di Posidonia climax, ad alta biodiversità, importante nursery per pesci anche di interesse economico, e per la salvaguardia delle coste dall'erosione, sottoposta a fenomeni di regressione per il notevole deposito di detriti. Ma vi ritrovano anche praterie di margherite di mare, spirografi, spugne, ecc.

3. Oltre alla comune fauna mediterranea: scorfani, saraghi, occhiate, polpi, murene, ecc., numerose sono le cernie, alcune delle quali anche di notevoli dimensioni. L'area marina è zona di passaggio per delfini e stenelle, e sono state avvistate anche tartarughe marine della specie Caretta caretta].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 3
Finalità del parco (5).

[1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;

b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;

c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;

d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;

e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio].

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 4
Perimetrazione (6).

[1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:20.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante].

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 5
Ente di gestione del parco (7).

[1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'ente di gestione è affidata, ai sensi dell'*art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale.

2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*.

3. Lo statuto, ai sensi dell'*art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, disciplina quanto previsto dall'*art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, per come modificato dall'*art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7*].

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 6
Strumenti di pianificazione (8).

[1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'Ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*:

a) Piano per il parco;

b) Regolamento del parco;

c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli *artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*.

3. Il regolamento del parco, redatto ai sensi dell'*art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al Piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'*art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'*art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*].

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 7

Norme di salvaguardia [9].

[1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, le seguenti restrizioni e regolamentazioni:

a) regolamentazione dell'attività subacquea;

b) regolamentazione della pesca;

c) regolamentazione degli ormeggi].

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 8

Entrata in vigore [10].

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].

[La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria] [11].

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Calabria - L.R. 21 aprile 2008, n. 13 recante: “Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capovaticano - Tropea".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2008, n. 8, suppl. straord. 29 aprile 2008, n. 2.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 1 (3)

[1. Ai sensi dell'*art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo Calabro - Capo Vaticano - Tropea", nei Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi di seguito denominato parco.

2. Il parco è classificato ai sensi dell'*art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* come parco marino].

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 2
Descrizione dell'area (4).

[1. L'ambiente marino costituito dai Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo Calabro - Capo Vaticano - Tropea, posizionati in un'area di notevole interesse paesaggistico calabrese, ricadenti nei comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi.

2. Costituisce, ai sensi dell'*art. 10 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* "Norme in materia di aree protette", un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali e vegetali di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo. L'area in oggetto è interessata dalla presenza di tre SIC: il Sito di Interesse Comunitario "Fondali di Capocozzo - S. Irene" (Codice Sito Natura 2000 IT9340094), il Sito di Interesse Comunitario "Fondali di Pizzo" (Codice Sito Natura 2000 IT9340092) e il Sito di Interesse Comunitario "Fondali di Capo Vaticano" (Codice Sito Natura 2000 IT9340093) ai sensi della Direttiva Habitat 43/92/CEE.

3. I Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina – Pizzo Calabro - Capo Vaticano - Tropea sono caratterizzati da uno degli esempi più belli di flora e fauna mediterranea. Caratterizzano i fondali una estesa prateria di Posidonia climax, ad alta biodiversità, importante nursery per pesci anche di interesse economico, e per la salvaguardia delle coste dall'erosione, sottoposta a fenomeni di regressione e ad alto grado di vulnerabilità legato alla pesca abusiva con reti a strascico, anche sotto costa, all'inquinamento organico da scarichi di impianti fognari a mare, e ad ancoraggio su boe fisse.

4. Caratteristica peculiare di questi fondali è la presenza di secche rocciose con andamento sub-parallelo alla costa. Incantevole è il degrado roccioso: la secca infatti muore sul fondale sabbioso, franando bruscamente. Innumerevoli sono i buchi, gli anfratti, gli archi naturali e le spaccature nella roccia. Interessanti sono le immersioni, non solo per le specie ittiche presenti, ma anche per la presenza di reperti di archeologia subacquea.

5. Oltre alla comune fauna mediterranea: scorfani, saraghi, occhiate, polpi, murene, pagelli, orate, mormore, varie specie di serranidi, etc., numerose sono le cernie, alcune delle quali anche di notevoli dimensioni. L'area marina, nella stagione primaverile e autunnale, è zona di passaggio di numerose specie pelagiche, tonni, ricciole, palamite nonché di delfini e stenelle, e sono state avvistate anche tartarughe marine della specie Caretta caretta].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 della stessa legge).

Art. 3
Finalità del parco (5).

[1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;

b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;

c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;

d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;

e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio].

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 4
Perimetrazione [(6)].

[1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante].

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 5
Ente di gestione del parco [(7)].

[1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'Ente di gestione è affidata, ai sensi dell'*art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale.

2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*.

3. Lo statuto, ai sensi dell'*art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, disciplina quanto previsto dall'*art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, per come modificato dall'*art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7*].

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 6
Strumenti di pianificazione [(8)].

[1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli *artt. 18, 19 e 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*:

a) Piano per il parco;

b) Regolamento del parco;

c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli *artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*.

3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell'*art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'*art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'*art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*].

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 7

Norme di salvaguardia [(9)].

[1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*, le seguenti restrizioni e regolamentazioni:

a) regolamentazione dell'attività subacquea;

b) regolamentazione della pesca;

c) regolamentazione degli ormeggi].

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 8

Entrata in vigore [(10)].

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].

[La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria] [(11)].

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).